

Lo “**stato di disoccupazione**” viene riconosciuto a coloro che presentino ai Servizi per l’impiego competenti per territorio, una dichiarazione che attesti l’eventuale attività precedentemente svolta e l’immediata disponibilità alla ricerca attiva di un lavoro, ed è individuato dalla presenza contemporanea delle tre seguenti condizioni:

- **non essere impegnato in alcuna attività lavorativa, o svolgere un’attività dalla quale derivi un reddito annuo non superiore al minimo personale escluso da imposizione fiscale (indicato dalle disposizioni in materia per l’anno fiscale in corso);**
- **essere immediatamente disponibile ad accettare una “congrua” proposta di lavoro;**
- **svolgere con continuità azioni di ricerca attiva del lavoro secondo le modalità definite nel Patto di servizio integrato.**

I Centri per l’Impiego e i Servizi territoriali competenti offrono i loro servizi a coloro che si trovano nelle condizioni sopra descritte fornendo **entro 3 mesi** dal rilascio della disponibilità un primo colloquio di orientamento per definire il **piano di azione individuale**.

Viene disposta la **Perdita dello stato di disoccupazione** per coloro che:

1. rifiutano, senza giustificato motivo un’offerta di lavoro ***congrua***¹;
2. mancata presentazione senza giustificato motivo ai colloqui del Centro Impiego;
3. rassegnano le dimissioni, senza giusta causa, per più di due volte nel corso dell’anno solare;
4. non si presentano ad una prova selettiva e/o non prendono servizio presso un’amministrazione pubblica senza giustificare la loro assenza;
5. rifiutano di sottoscrivere il “patto di servizio integrato” e/o mancata esecuzione delle azioni concordate nel piano di azione individuale sottoscritto con il “patto di servizio integrato”.

In questi casi la perdita dello stato di disoccupazione viene comunicata all’interessato con atto motivato. Avverso tale provvedimento è ammessa istanza di riesame entro dieci (10) giorni dalla notifica, l’istanza si intende respinta se l’ente non si pronuncia entro 10 giorni. Coloro che decadono dallo stato di disoccupazione perdono automaticamente l’anzianità maturata e non possono essere reinseriti come disoccupati prima di un anno (sei mesi se disabili) dalla data di adozione del provvedimento, periodo nel quale non possono beneficiare delle prestazioni riferite alle azioni di politica attiva in alcuno dei Centri per l’impiego della Toscana.

La perdita dello stato di disoccupazione avviene **automaticamente** nei seguenti casi:

- a) stipula di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
- b) stipula di un rapporto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a 8 mesi (o 4 se giovani), tale da assicurare un reddito superiore al minimo personale escluso da imposizione stabilito a livello nazionale per l’anno fiscale in corso (non superiore a € 8.000, per lavoro dipendente o parasubordinato, e a € 4.800 per il lavoro autonomo);

Si ha la **Conservazione dello stato di disoccupazione** in presenza di attività lavorativa che produca un reddito annuale inferiore al reddito minimo personale escluso da imposizione stabilito a livello nazionale per l’anno fiscale in corso.

¹ Si definisce “congrua” (proposta dal Centro per l’Impiego) un’offerta di lavoro avente le seguenti caratteristiche:

- rapporto di lavoro a tempo pieno, indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo, con durata del contratto a termine o della missione pari o superiore a 8 mesi (4 mesi se si tratta di giovani dai 18 fino ai 25 anni o 29 se laureati);
- sede di lavoro nel raggio di 50 chilometri o raggiungibile, dal proprio domicilio, in 60 minuti con mezzi pubblici;
- offerta riferita ad un profilo professionale equivalente a quello per il quale il lavoratore ha concordato e sottoscritto la propria disponibilità durante il colloquio di orientamento (colloquio 181) attraverso la sottoscrizione del Patto di servizio integrato con il Centro per l’Impiego e i Servizi territoriali competenti.

In caso di **risoluzione anticipata di un rapporto** che ha determinato la cancellazione dello stato di disoccupazione, spetta al lavoratore entro 30 giorni dalla data di cessazione dichiarare e documentare al servizio competente il mancato superamento del reddito

Si ha invece la **Sospensione dello stato di disoccupazione** in presenza di attività lavorativa subordinata che produca un reddito annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione per l'anno fiscale in corso, ma di durata inferiore a 8 mesi, o 4 mesi se giovani. Una volta cessata l'attività lavorativa l'anzianità riprende a decorrere d'ufficio.